NORME SULLA QUALITA' E LA TRASPARENZA DELLA FILIERA DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI

Art. 15

Sanzioni accessorie in caso di condanna per il delitto di adulterazione o contraffazione

La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;

b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.

Versione in vigore dal 1 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini
Estremi	Legge 14 gennaio 2013, n. 9
Capo	IV — Norme sul contrasto delle frodi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-qualita-e-la-trasparenza-della-filiera-degli-oli-di-oliva/art-15-sanzioni-accessorie-in-caso-di-condanna-per-il-delitto-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it